

Le novità in tema di accertamento e concordato biennale

Le ulteriori modifiche all'accertamento, cenni.

Relatore: **Dott.ssa Elena Vaudano** – Commercialista in Torino

Torino, 1° marzo 2024

Sommario

- **Art. 2 D. Lgs. 13/2024 – RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO**
 - Contestualizzazione
 - Analisi sul rischio presupposto e analisi di verifica
 - Soggetti e ambito applicativo della novella
- **Art. 3 D. Lgs. 13/2024 – FORMA DI COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE**
 - Contestualizzazione
 - Scambio informazioni su richiesta
 - Cooperazione amministrativa avanzata
 - Presenza di funzionari di altri stati membri o giurisdizioni terze
 - Controlli simultanei e verifiche congiunte

Art. 2 D.lgs. 13/2024

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO

Contestualizzazione

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto, in linea con gli *standard* internazionali, una serie di **misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per l'effettuazione delle attività di analisi del rischio** finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

Il **D.lgs. 12.02.2024 n. 13** si inserisce nell'alveo della Legge Delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023), con l'intento di rispondere, tra gli altri, agli **obiettivi di semplificazione del procedimento dell'accertamento tributario**, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di tecniche di intelligenza artificiale, volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, in attuazione dei contenuti della delega fiscale.

Art. 2 D.lgs. 13/2024

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO

In particolare, l'**art. 2** del D. Lgs. n. 13/2024 segna un importante passo avanti nel riordino delle normative fiscali, ponendo le basi per un sistema più equo e trasparente.

Attraverso la **razionalizzazione delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio**, l'obiettivo è di fornire all'Amministrazione finanziaria strumenti più potenti **per identificare e contrastare i rischi fiscali**

- consentendo interventi mirati, allo scopo di circoscrivere i controlli nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale;
- migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse dell'Amministrazione e riducendo gli oneri amministrativi per cittadini e imprese.

Art. 2 D.lgs. 13/2024

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO

Analisi sul rischio presupposto e analisi di verifica

L'analisi del rischio in materia fiscale consente di operare **interventi idonei a garantire la prevenzione *ex ante*, oltre che la repressione *ex post*, e a stimolare l'adempimento spontaneo** (tramite le c.d. lettere di compliance), attraverso l'utilizzo delle informazioni rilevanti presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, anche attraverso la loro interconnessione, per associare la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi.

Il primo comma dell'articolo in esame chiarisce che tale processo di analisi del rischio può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di machine learning e intelligenza artificiale.

Art. 2 D.lgs. 13/2024

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO

Il tutto **nel rispetto della riservatezza dei contribuenti e della protezione dei dati personali**, in piena coerenza con il quadro giuridico unionale e nazionale.

Soggetti della novella

Le medesime prerogative riconosciute all'**Agenzia delle Entrate**, in relazione alle attività di analisi del rischio, valgono anche con riferimento alla **Guardia di Finanza** la quale, al pari dell'Agenzia delle Entrate, ha la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui la stessa dispone, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, ai fini dell'attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.

Art. 2 D.lgs. 13/2024

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'abuso del diritto in materia tributaria, **possono**, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento dei dati personali, di riservatezza o di segretezza (i.e. documenti coperti da segreto istruttorio), **condividere tra loro**, con l'ausilio della società di gestione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, **tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono**, previa stipula di appositi protocolli di intesa.

A questo scopo, **possono essere costituite**, conformemente ai rispettivi ordinamenti, **unità integrate di analisi del rischio**.

In tal modo, oltre a rafforzare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di contrastare i fenomeni lesivi delle ragioni erariali, è possibile **create effetti sinergici** ed evitare la duplicazione di investimenti infrastrutturali e umani, evitando altresì la sovrapposizione delle attività.

Art. 2 D.lgs. 13/2024

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE ANALISI DI RISCHIO

Ambito applicativo della novella

L'attività di analisi del rischio, come disciplinato dall'art. 2 D. Lgs. 13/2024 ai co. 5 e 6, che modificano gli artt. 31 e 32 del DPR 600/73 e l'art. 51 del DPR 633/72, **si esplica ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che hanno omesso la presentazione delle relative dichiarazioni.**

Per le attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, **un successivo decreto del MEF regolerà la disciplina di dettaglio in conformità alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali.**

Art. 3 D.lgs. 13/2024

FORMA DI COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE

Contestualizzazione

L'articolo introduce nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, in linea con le recenti modifiche della DAC (Direttiva UE 2021/514 del consiglio, del 22 Marzo 2021, c.d. «DAC7»).

A tale scopo è prevista l'armonizzazione delle attività di cooperazione, sia con gli Stati membri dell'UE che con Paesi terzi, quando esistono accordi internazionali pertinenti, secondo il disposto dell'art. 17 co.1 della L.111/2023 (cd. Delega fiscale).

Con l'articolo in oggetto vengono sostituiti gli artt. 31-bis e 31-bis1 del DPR 600/73 e introdotti gli artt. 31-bis.2, 31-bis.3, 31-bis.3 e 31-bis.4 nel medesimo decreto.

Art. 3 D.lgs. 13/2024

FORMA DI COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE

Scambio di informazioni su richiesta

(co. 1 – modifica all'art. 31-bis DPR 600/1973)

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a scambiare le informazioni necessarie, allo scopo di garantire la corretta determinazione delle imposte, con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea e degli stati con i quali è in vigore un Trattato di cooperazione in materia.

Cooperazione amministrativa avanzata

(co. 1 – modifica all'art. 31-bis.1 DPR 600/1973)

La nuova disciplina garantisce l'efficienza dell'azione amministrativa, in attuazione del principio di economicità nell'Amministrazione pubblica. È in ogni caso finalizzata a minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

Art. 3 D.lgs. 13/2024

FORMA DI COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE

Presenza di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze

(co. 1 – modifica all'art. 31-bis.2 DPR 600/1973)

È prevista, previa approvazione dell'Amministrazione finanziaria, la presenza sul territorio dello Stato di funzionari delle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.

A condizione di reciprocità, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti competenti ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata.

Art. 3 D.lgs. 13/2024

FORMA DI COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE

Controlli simultanei e Verifiche congiunte

(co. 1 – modifica all'art. 31-bis.3 DPR 600/1973)

In caso di interesse comune o complementare, relativamente a uno o più soggetti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può procedere a **controlli simultanei** (rif. art. 31-bis.3 DPR 600/1973) e/o ad una **verifica congiunta** (rif. art. 31-bis.4 DPR 600/1973) nei confronti di tali soggetti, con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni.

Sarà opportuno coordinare tali forme di cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo con il **principio del contraddittorio** espressamente disciplinato dal nuovo art. 6-bis della L. 212/2000 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 3 D.lgs. 13/2024

FORMA DI COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE

Richiami normativi

Si precisa che, nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri della Unione Europea, in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il riferimento normativo è alla Direttiva 15 febbraio 2011 n. 2011/16/UE. In particolare, l'articolo 5 della Direttiva richiamata disciplina lo scambio di informazioni su richiesta.

Per quanto attiene invece i rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, si segnala che sussistono tra gli altri accordi con Australia, Canada, Hong Kong e U.S.A.